

**REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO GEOLAB S.R.L. PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DELLA  
CONFORMITÀ DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI FABBRICA**

**ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione ed ai fini della certificazione  
del controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato secondo le Linee Guida sul calcestruzzo  
preconfezionato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici**

|     |                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.  | SCOPO .....                                                              | 3  |
| 2.  | CAMPO DI APPLICAZIONE .....                                              | 3  |
| 3.  | TERMINOLOGIA.....                                                        | 3  |
| 4.  | RIFERIMENTI NORMATIVI .....                                              | 5  |
| 5.  | DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO.....                                          | 6  |
| 6.  | VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE.....             | 6  |
| 7.  | CERTIFICAZIONE FPC (SISTEMA 2+).....                                     | 6  |
| 8.  | PROVE SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA, SUL MERCATO O IN CANTIERE ..... | 7  |
| 9.  | ITER DI CERTIFICAZIONE.....                                              | 7  |
| 10. | RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE .....                                      | 11 |
| 11. | MODIFICHE DI SISTEMA/PRODOTTO .....                                      | 11 |
| 12. | SORVEGLIANZA .....                                                       | 12 |
| 13. | SOSPENSIONE, REVOCA O RINUNCIA.....                                      | 12 |
| 14. | RECLAMI E RICORSI.....                                                   | 13 |
| 15. | REVISIONE DEI CERTIFICATI EMESSI.....                                    | 15 |
| 16. | MODIFICHE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI.....                                | 15 |
| 17. | IMPARZIALITÀ.....                                                        | 15 |
| 18. | RISERVATEZZA.....                                                        | 16 |
| 19. | CONDIZIONI NON DISCRIMINATORIE.....                                      | 16 |

## 1. SCOPO

Il presente documento stabilisce le procedure applicate da Geolab per il rilascio della certificazione della conformità del controllo di produzione di fabbrica e del suo mantenimento, ai fini della marcatura CE di cui al Regolamento (UE) n° 305/2011 (d'ora in avanti denominato "Regolamento 305/2011"), ed ai fini della certificazione del controllo della produzione del calcestruzzo preconfezionato secondo le Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (disponibili sul sito internet del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici [www.cslp.it](http://www.cslp.it)).

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il *Regolamento Geolab per il rilascio della Certificazione della conformità del Controllo della Produzione di Fabbrica (FPC) ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 relativo ai Prodotti da Costruzione*, nel seguito denominato **REGOLAMENTO GEOLAB**, si applica ai prodotti da costruzione nei casi in cui gli stessi debbano garantire il rispetto di uno o più requisiti di base delle opere di costruzione in cui sono incorporati.

Il presente documento descrive:

- le procedure di rilascio della certificazione
- le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento, durata, comprese le modalità di gestione di eventuali sospensioni e revoche, della suddetta certificazione.

## 3. TERMINOLOGIA

Per la terminologia usata nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17000, UNI CEI EN ISO/IEC 17065 ed al Regolamento 305/2011.

Si riportano per completezza le seguenti definizioni:

- Comitato Direttivo: organo tecnico indipendente delegato a valutare le pratiche di Certificazione secondo procedure definite.
- Laboratorio di prova: laboratorio che esegue le prove per il controllo di produzione e di prodotto. Il laboratorio può essere interno all'Azienda o esterno indipendente, secondo quanto stabilito da un contratto appositamente redatto;
- Laboratorio accreditato: laboratorio di prova al quale è stato concesso l'accreditamento da Organismo a questo preposti;
- Linea di produzione: impianto produttivo di uno stabilimento, in cui vengono fabbricati i prodotti oggetto di Certificazione;
- Organismo di Valutazione della Conformità (CAB): Organismo di valutazione della conformità che richiede la notifica o è già notificato.
- Organismo Notificato (NB): Organismo che effettua valutazioni di terzi e valutazioni per la verifica della costanza delle prestazioni ai sensi della normativa prodotti da costruzione. Nel seguito per NB si intende GEOLAB S.r.l.
- Prodotto: risultato delle attività di tutte le unità produttive della fabbrica.
- Gestione della qualità: insieme della attività, le responsabilità, le procedure, la struttura organizzativa, messi in atto per la conduzione aziendale per la qualità.

- Sorveglianza: azioni periodiche programmate mediante le quali l'Organismo Notificato, a seguito dell'emissione di una certificazione, si accerta che non siano significativamente modificate le condizioni stabilite nelle specifiche tecniche richiamate o le condizioni di produzione nella fabbrica o il controllo della produzione di fabbrica stesso.
- Unità produttiva: è lo stabilimento ove si esercitano le attività produttive oggetto della Certificazione.
- Visite/prelievi supplementari: azioni programmate attuate in conseguenza di non conformità/carenze rilevate nelle normali azioni di sorveglianza.
- Visite/prelievi straordinari : azioni non programmate ed effettuate senza preavviso.
- Valutatori: i Gruppi di Valutazione incaricati di effettuare le verifiche ispettive previste dal presente regolamento, necessarie ai fini dell'ottenimento e della conservazione della certificazione, possono essere costituiti da singoli Valutatori, competenti nel settore interessato, o da gruppi di valutazione comprendenti almeno un Valutatore esperto nel settore; nei gruppi di valutazione un membro, chiamato Responsabile del gruppo di valutazione (o Valutatore Responsabile) opera come coordinatore.
- Raccomandazione (RCC): La raccomandazione consiste nella segnalazione all'organizzazione da parte del gruppo di valutazione di una opportunità di miglioramento concernente la documentazione e/o attuazione del sistema, al di là della sua attuale conformità e della sua attuale efficacia.
- Non conformità minore (NCM): Si ha una non conformità minore nella documentazione e/o attuazione di un sistema quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
  - o Una non conformità singola e isolata della documentazione obbligatoria del sistema rispetto alla norma e/o al presente regolamento o della attuazione del sistema rispetto alla norma e/o al presente regolamento e/o alla documentazione obbligatoria;
  - o Una qualsiasi carenza che però non infici l'efficacia del sistema ossia non generi seri dubbi sul rispetto, da parte del prodotto o servizio fornito, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per legge) o sulla continuità e costanza nel tempo del rispetto dei requisiti della norma e/o del presente regolamento (ad esempio a causa di mancanza di adeguata documentazione e/o di adeguata formazione e/o altro).
- Non Conformità critica (NCC): Si ha una non conformità critica nella documentazione e/o attuazione di un sistema quando si verifichi anche una sola delle seguenti situazioni:
  - o una non conformità minore ripetuta;
  - o una carenza della documentazione obbligatoria del Sistema rispetto alla norma e/o al presente regolamento;
  - o una carenza grave nell'attuazione del Sistema rispetto alla norma e/o al presente regolamento e/o alla documentazione obbligatoria.
  - o una qualsiasi carenza che infici l'efficacia del Sistema o generi seri dubbi;
  - o una carenza nel rispetto, relativamente al processo di produzione o prodotto, dei requisiti previsti (ivi inclusi quelli cogenti per legge);

- una carenza sulla continuità e costanza nel tempo del rispetto dei requisiti della norma e/o del presente regolamento (ad esempio a causa di mancanza di adeguata documentazione e/o di adeguata formazione e/o altro).
- più di una non conformità minore relative allo stesso requisito del Sistema;
- la mancata attuazione nei tempi prefissati di un'azione correttiva relativa ad una Non conformità minore, concordata con la Geolab S.r.l. e non attuata nei tempi prefissati.

#### 4. RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 - Valutazione della conformità - Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi.
- EA-2/17 M:2020 - documento EA sull'accreditamento per scopi di notifica.
- Norme armonizzate e di supporto specifiche per il prodotto oggetto di certificazione.
- DECRETO LEGISLATIVO 16 giugno 2017, n. 106 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE.ISO/IEC 17065:2012: "Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità - Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- UNI CEI ISO/IEC TS 17021-5:2015 "Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 5: Requisiti di competenza per le attività di audit e la certificazione di sistemi di gestione degli asset".
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 + EC-1:2007 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".
- Regolamento (UE) n.° 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione.
- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione.
- UNI EN ISO 9001:2015 "Sistemi di gestione per la qualità – Requisiti".
- Documentazione Sistema di Gestione per la Qualità di Geolab S.r.l..
- Documenti Guida della Commissione europea: 2002 - traduzione del STC.
- Guide operative elaborate dai Sector Groups degli Organismi notificati.

## 5. DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet [www.geolabsrl.it](http://www.geolabsrl.it) ed in ogni caso viene reso noto a tutte le aziende intenzionate a sottoscrivere o che hanno sottoscritto il contratto di certificazione con la Geolab S.r.l.; esso è infatti richiamato nel Mod-NB 4.4 - Offerta-contratto\_Reg 305, che contiene il link alla pagina in cui è pubblicato il Regolamento stesso:

<https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

## 6. VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Secondo l'art. 4 del Regolamento 305, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione in conformità a quanto indicato nell'art. 6 del Regolamento 305. La conformità deve essere stabilita mediante prove e/o evidenze sulla base delle specifiche tecniche. Si riportano, di seguito, i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione previsti dal Regolamento 305, e pertinenti con lo scopo di accreditamento dell'Organismo Geolab, con individuazione dei compiti spettanti al fabbricante e all'Organismo Notificato.

In particolare, il Regolamento 305 prevede che per questi sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione il fabbricante rilasci una Dichiarazione di Prestazione (DoP) in base alle evidenze nel seguito riportate:

### Sistema 2+

- Compiti del fabbricante

Il fabbricante effettua:

- una valutazione della prestazione del prodotto da costruzione in base a prove, a calcoli, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva del prodotto;
- il controllo della produzione in fabbrica;
- altre prove su campioni prelevati nello stabilimento di produzione dal fabbricante in conformità del piano di prova prescritto;

- Compiti dell'organismo notificato

L'organismo notificato di certificazione del controllo della produzione in fabbrica decide in materia di rilascio, limitazione, sospensione o ritiro del certificato di costanza della prestazione del controllo della produzione in fabbrica in base all'esito delle valutazioni e verifiche che seguono, effettuate dallo stesso organismo:

- ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
- sorveglianza, valutazione e verifica in maniera continuativa del controllo della produzione in fabbrica.

## 7. CERTIFICAZIONE FPC (SISTEMA 2+)

Il Controllo del Processo di Fabbrica documentato e attuato dal produttore deve essere conforme alle specifiche tecniche applicabili tenendo in conto la destinazione d'uso. Nel caso del Sistema 2+, l'Organismo Notificato effettua un'ispezione iniziale in fabbrica e del FPC, per verificare che tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal produttore siano documentati sistematicamente, sotto forma di modalità e procedure scritte.

In particolare, l'Organismo Notificato verifica che le disposizioni riguardanti il Controllo del Processo di Fabbrica siano conformi ai requisiti delle norme armonizzate applicabili e, in generale, comprendano i seguenti argomenti:

- Struttura dell'organizzazione e responsabilità;

- Documentazione del processo di produzione, procedure di Controllo del Processo di Fabbrica e misure sistematiche di correzione del processo;
- Verifica dei requisiti delle materie prime e dei costituenti;
- Competenze del personale;
- Prove, controlli e collaudi finali a frequenze minime prestabilite;
- Controllo delle apparecchiature di prova e degli strumenti di misurazione;
- Registrazione dei risultati di prove e verifiche;
- Trattamento dei prodotti Non Conformi;
- Gestione dei reclami;
- Rintracciabilità dei prodotti.

Nel caso del Sistema 2+, ai fini del mantenimento della certificazione del FPC, oltre all'Ispezione Iniziale, devono essere verificati periodicamente dall'Organismo Notificato, tramite visite di sorveglianza effettuate con la frequenza stabilita nelle norme di prodotto o negli eventuali documenti applicativi del GNB, tutti gli aspetti dell'FPC secondo quanto previsto dalle norme armonizzate. In particolare, l'Organismo Notificato verifica la corretta gestione di tutte le eventuali NC e gli eventuali Reclami da parte dei Clienti dell'Azienda.

## 8. PROVE SU CAMPIONI PRELEVATI IN FABBRICA, SUL MERCATO O IN CANTIERE

Le prove su campioni prelevati in fabbrica, sul mercato o in cantiere non sono previste per il sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 2+.

## 9. ITER DI CERTIFICAZIONE

Per le attività inerenti le visite di valutazione dell'FPC l'iter applicato è nel seguito descritto.

### Richiesta di Offerta

Il Processo di Certificazione viene attivato a seguito dell'accettazione dell'offerta emessa da Geolab in relazione allo specifico schema. Perché l'offerta possa essere emessa, è stato predisposto un questionario informativo (Mod-NB 4.2.1 per la marcatura CE, Mod-NB 4.3 per il calcestruzzo preconfezionato) che l'Azienda deve trasmettere alla Geolab debitamente compilato.

Al questionario informativo il richiedente dovrà allegare la seguente documentazione:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio competente;
- documentazione tecnica del prodotto;
- eventuali estremi dei prelievi effettuati dal fabbricante;
- documentazione rappresentativa dell'attività svolta dal fabbricante (manuali, cataloghi);
- documentazione descrittiva del processo produttivo e del sistema di controllo della produzione e dei prodotti (Manuale qualità, piani o procedure qualità, organigramma, diagramma di flusso del processo produttivo ...);

Il richiedente dovrà inoltre dichiarare:

- l'assenza di eventuali ulteriori iter di certificazione in corso per il medesimo impianto da parte di altri Organismi;
- eventuali precedenti certificazioni del processo di produzione in fabbrica, emessi da altri Organismi, con l'indicazione dei motivi della cessazione del precedente certificato.

Per ogni prodotto, oggetto della richiesta di Certificazione, devono essere valutate tutte le unità/linee produttive. Nella richiesta di certificazione, quindi, devono essere chiaramente identificati:

le tipologie di prodotto che l'azienda richiedente intende certificare;

- i siti produttivi;
- le linee di produzione;
- il numero di dipendenti diversificato per ogni sito produttivo

La suddetta domanda di certificazione deve essere sottoposta a riesame prima dell'emissione dell'offerta; la Segreteria Tecnica individua di volta in volta il tecnico che effettuerà il riesame avvalendosi del Mod-NB 4.2.3.

#### Presentazione della Richiesta di Certificazione

A seguito di un esito positivo del riesame della domanda, Geolab trasmette al Cliente l'offerta (Mod-NB 4.4 per la marcatura CE, Mod-NB 4.5 per il calcestruzzo preconfezionato). L'accettazione dell'offerta dovrà essere documentata, da parte del legale rappresentante dell'Azienda, tramite apposizione della firma e trasmissione del documento all'Organismo. Al ricevimento dell'offerta firmata per accettazione, che diventa contratto tra le parti, la Geolab archivia il documento in modo da garantire la gestione in ordine cronologico delle pratiche e attiva l'iter di certificazione.

Il Cliente, con la firma del contratto, è tenuto a prendere visione del presente Regolamento Geolab, consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>, nel quale sono descritti gli obblighi dell'Organismo nei suoi confronti (terzietà, rispetto dell'ordine cronologico nello svolgimento della pratica, comunicazione del tempo massimo entro il quale il procedimento di certificazione sarà presumibilmente concluso).

A seguito del riesame della domanda, l'Organismo può decidere di effettuare una verifica documentale preliminare alla verifica sul campo (VDOC), il cui costo è esplicitato nel contratto.

A tal fine è nominato un gruppo di verifica (GVI), nel quale è inserito almeno un valutatore che abbia documentate esperienze nel settore tecnologico oggetto della valutazione. I nomi dei componenti del GVI vengono comunicati all'azienda che ha la facoltà di ricusarli, laddove ravvisasse conflitti di interesse.

Nel corso della verifica documentale, saranno oggetto di valutazione i seguenti documenti, se pertinenti:

- Certificato di iscrizione rilasciato dalla Camera di Commercio competente;
- Copia dell'autorizzazione necessaria per svolgere l'attività produttiva oggetto della certificazione;
- Manuale per il Controllo di Fabbrica;
- Organigramma nominativo;
- Elenco procedure;
- Elenco modulistica;
- Procedura principale (descrizione del processo);
- Elenco dei prodotti con le relative destinazioni d'uso;
- Copia di un DDT per ciascun prodotto;
- Bozza delle etichettature CE per ciascun prodotto;
- Piani di controllo (frequenze prove periodiche);
- Registro delle prove eseguite;

- Elenco delle attrezzature di prova possedute dall'Azienda, con scadenza tarature.

Soltanto dopo l'esito positivo dell'esame documentale, quando previsto, la cui durata non potrà essere superiore ai 30 giorni, si potrà procedere alla verifica sul campo.

L'Organismo si riserva il diritto di richiedere integrazioni alla documentazione fornita dal produttore, se ritenute necessarie per poter effettuare una completa valutazione documentale. Tali richieste interrompono il termine di 30 giorni previsto per la conclusione della verifica documentale, per un numero di giorni pari a quelli intercorsi tra la richiesta e la ricezione della documentazione integrativa.

#### Verifiche di certificazione o di sorveglianza

La programmazione dell'audit in campo (VII o VIS) inizia con la nomina del Gruppo di Verifica Ispettiva (GVI). Tale gruppo viene costituito sulla base delle competenze necessarie in termini di istruzione, esperienza, abilità e capacità in accordo alla procedura Geolab di valutazione dei requisiti per i valutatori. In particolare, nel GVI verrà inserito almeno un valutatore che abbia documentate esperienze nel settore tecnologico oggetto della valutazione. I nomi dei componenti del GVI vengono comunicati all'azienda che ha la facoltà di ricusarli, laddove ravvisasse conflitti di interesse.

I laboratori interni dell'Azienda richiedente, o i laboratori esterni diversi da Geolab s.r.l., dovranno essere preventivamente qualificati dall'Organismo, al fine di garantire l'idoneità alla realizzazione delle prove (sia in termini di attrezzature che di protocolli adottati) previste dalla specifica tecnica di riferimento.

L'Organismo si riserva il diritto di presenziare con propri valutatori all'esecuzione di tali prove e/o di richiederne la ripetizione. Nel caso del requisito di base n° 2 (Sicurezza in caso di incendio), le eventuali prove vanno svolte presso laboratori notificati liberamente scelti dal Fabbricante e l'Organismo Geolab ne valuta l'esito, allegando il rapporto di prova/classificazione nel fascicolo tecnico di certificazione.

I laboratori interni all'Azienda, o i laboratori esterni utilizzati dai clienti, devono possedere i requisiti minimi previsti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025; nel caso di laboratori dotati, per le specifiche prove, di Autorizzazione Ministeriale o di Accreditamento, tali requisiti si considerano soddisfatti.

Il responsabile del GVI, con il supporto della Segreteria tecnica, provvede direttamente alla pianificazione delle verifiche, rispettando in primis il criterio del rispetto dell'ordine cronologico; pianificata la data della verifica, ne viene data comunicazione scritta all'Azienda con un preavviso di almeno tre giorni. Insieme alla suddetta comunicazione, viene trasmesso il piano di audit. La comunicazione contiene i riferimenti a tempi, metodi di valutazione, componenti del GVI e quanto altro si ritenga necessario per permettere al personale tecnico di svolgere la propria attività entro i termini programmati.

L'audit inizia con una riunione introduttiva tra la direzione dell'organizzazione ed il GVI.

Il cliente deve consentire tutte le attività necessarie allo svolgimento della valutazione, compresi:

- la possibilità di esaminare la documentazione e le registrazioni, l'accesso alle attrezzature, alla documentazione riguardante il personale ed i subappaltatori;
- la possibilità di esaminare i reclami;
- la partecipazione di eventuali osservatori, di cui deve essere sempre preventivamente comunicato il nome.

Tra gli Osservatori possono essere presenti Valutatori Accredia e Valutatori delle Autorità Notificanti.

Durante l'audit, il GVI, procedendo alla valutazione dei documenti di registrazione adottati dall'Azienda, all'osservazione diretta delle attività svolte e ai colloqui con il personale operativo, raccoglie le evidenze oggettive in merito all'efficacia del sistema di controllo della produzione. L'audit si conclude con una riunione finale in cui il GVI espone alla direzione dell'Azienda la sintesi dei risultati dell'audit, adeguatamente formalizzati nel rapporto di verifica, evidenziando sia gli aspetti positivi rilevati sia le eventuali carenze.

L'Organismo, a seguito della valutazione iniziale, qualora lo ritenga necessario, può richiedere di effettuare delle visite supplementari per verificare la corretta implementazione del sistema di controllo della produzione in fabbrica e/o la chiusura di eventuali Non Conformità aperte in fase di verifica. L'Organismo Geolab può inoltre richiedere di effettuare o fare effettuare, specifiche prove di laboratorio ritenute necessarie.

Dopo che il gruppo di Valutazione ha raccolto, nel corso della verifica, tutte le informazioni e la documentazione (Certificato CCIAA, Rapporto di Audit, check list, Manuale, Organigramma, Layout aziendale, ecc.), il Responsabile del gruppo di Valutazione trasmette la documentazione relativa alla certificazione alla Segreteria Tecnica.

La Segreteria Tecnica, accertata la completezza della documentazione, convoca tramite e-mail uno o più componenti del Comitato, invitandolo/i ad eseguire il riesame e ad assumere la decisione relativa alla/e certificazione/i; se il Comitato si svolge in presenza, si valuterà la documentazione cartacea relativa alla certificazione, nel caso si svolga da remoto, la suddetta documentazione sarà trasmessa tramite e-mail.

Il Comitato è composto dai valutatori e dagli esperti indicati *nell'Elenco del personale specificatamente impegnato per mandato*; i requisiti di qualifica e monitoraggio dei deliberanti sono dunque quelli che si utilizzano per i valutatori e per gli esperti.

La decisione relativa alla certificazione deve essere presa da Componenti del Comitato non coinvolti nelle attività di certificazione; per garantire l'assenza di conflitto di interessi, il personale che ha fornito consulenza per un cliente o che è stato impiegato da un cliente, non deve essere utilizzato dall'Organismo per riesaminare o approvare la documentazione, entro i tre anni successivi alla fine della consulenza o dell'impiego.

La documentazione trasmessa, nel caso di Verifica di Certificazione, sarà sempre valutata dal Comitato Direttivo che in particolare verificherà:

- le competenze del Gruppo di valutazione;
- la corretta applicazione della procedure dell'Organismo;
- la documentazione amministrativa dell'Organizzazione;
- la documentazione tecnica in relazione alle prescrizioni previste dalle normative vigenti;
- Il rapporto di verifica ispettiva completo delle eventuali Non conformità ed osservazioni;
- Le eventuali chiusure delle non conformità con allegata l'evidenza documentale.

Se una o più di queste condizioni non viene rispettata la pratica rimane bloccata fino a quando non vengono risolte le problematiche emerse e viene aperta una Non Conformità di sistema al Gruppo di Valutazione.

Se invece il Comitato esprime una valutazione positiva della pratica, può essere emesso il certificato (il cui numero è conforme alla denominazione: 1307-CPR-XXXX) che sarà redatto, stampato, firmato digitalmente da DT e trasmesso al cliente dalla Segreteria amministrativa. Il Certificato è corredato di un documento aggiuntivo denominato *Descrizione e Destinazione d'uso dei Prodotti di cui al Certificato di Conformità del Controllo della Produzione in Fabbrica n. 1307-CPR-0399*, emesso a seguito dell'esito positivo della verifica di

certificazione/sorveglianza, la cui validità è legata alla data entro la quale si dovrà effettuare la successiva verifica di sorveglianza presso il Cliente.

Nel caso in cui la documentazione assunta, pur conforme, non sia ritenuta sufficiente o esauriente, il Comitato, anche su proposta del Responsabile del gruppo di Valutazione, ha la facoltà di stabilire la data della successiva verifica (documentale e/o sul campo) prima della scadenza annuale.

Nel caso in cui si rilevi la necessità di sospendere o ritirare un certificato (a seguito di reclami o segnalazioni esterne o di verifiche di mantenimento negative), le modalità di svolgimento delle attività del Comitato Direttivo ricalcano quanto in precedenza descritto.

Il Comitato Direttivo ha sempre la facoltà di chiedere e pianificare ulteriori Verifiche.

Nel caso in cui la Certificazione venga negata, l'Azienda non potrà ripresentare la domanda di certificazione prima di sei mesi dalla data della comunicazione della mancata concessione.

Inoltre, tutti gli altri Organismi Notificati operanti in ambito CPR per quella/e specifica/e norma/e e le Autorità di Notifica ne saranno messi a conoscenza tramite invio di e-mail e/o PEC.

Le varie fasi di gestione di una verifica sono schematizzate in specifiche procedure, di cui il Cliente può chiedere, in qualsiasi momento, copia.

## 10. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

Al momento dell'emissione del Certificato, la Geolab iscrive l'Azienda in un apposito Registro e le trasmette la certificazione entro 30 gg dalla conclusione dell'audit per la certificazione, fatte salve le situazioni nel seguito riportate:

- il Comitato Direttivo riscontri delle anomalie che richiedono un supplemento di indagine;
- in sede di audit per la certificazione siano state riscontrate delle non conformità critiche (in tali casi i 30 gg. suddetti decorrono a partire dalla data di chiusura delle NCC)
- non sia stata regolarizzata la situazione contabile.

L'Organismo di Certificazione può rifiutare di accettare una domanda o di mantenere un contratto di certificazione con un Cliente quando esistano ragioni fondamentali o dimostrate, come per esempio un cliente che partecipi in attività illegali, che presenti una storia di ripetute non conformità a fronte dei requisiti di certificazione/prodotto, o altri simili problemi nei confronti del cliente.

## 11. MODIFICHE DI SISTEMA/PRODOTTO

Il produttore deve comunicare alla Geolab qualsiasi modifica significativa che intenda apportare al prodotto e/o al sistema FPC. La Geolab, infatti, è tenuta a valutare l'eventuale necessità di ulteriori prove e/o visite supplementari sul sistema FPC.

In tal caso, quindi, prima di immettere sul mercato il prodotto marcato CE, il produttore deve attendere l'effettuazione di eventuali ulteriori prove e/o ispezioni che si rendessero necessarie e, quindi, la relativa approvazione da parte della Geolab.

Il Cliente deve anche informare l'Organismo di certificazione, senza ritardo, di tutte le modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione, come ad esempio la modifica:

- dello stato giuridico, commerciale, organizzativo o della proprietà
- dell'organizzazione o della Direzione

- del prodotto o del metodo di produzione
- del sistema di gestione.

## 12. SORVEGLIANZA

L'azienda certificata deve garantire l'accessibilità ai valutatori su tutte le infrastrutture che entrano a far parte del processo di produzione, controllo e immagazzinamento dei prodotti. I Valutatori, al fine di poter effettuare a campione le prove periodiche di sorveglianza presso i laboratori dell'azienda o presso i laboratori della Geolab, hanno il diritto di prelevare, presso gli stabilimenti o i magazzini, quantità del prodotto o di sue parti nella misura strettamente necessaria.

Le verifiche di sorveglianza devono essere effettuate con la frequenza prevista dalle norme di riferimento, che generalmente è annuale. Una tolleranza massima di 3 mesi è ammessa se supportata da motivata richiesta di proroga da parte dell'Azienda o per esigenze dell'Organismo.

Nel caso una verifica di sorveglianza venisse effettuata in ritardo, la successiva deve essere comunque riferita alla data della verifica iniziale, anche in caso di sospensione del certificato per un certo periodo.

Nel caso in cui l'autorizzazione e/o la notifica dell'Organismo venisse sospesa o revocata o perdesse la validità, non potendo effettuare le verifiche di sorveglianza nei tempi previsti, le certificazioni saranno revocate entro 3 mesi dalla data prevista per la verifica di sorveglianza.

L'Organismo si riserva la possibilità, nell'arco temporale che intercorre tra le varie verifiche di sorveglianza, di richiedere l'invio di documenti di sistema e prove di laboratorio al fine di effettuare un controllo continuo dell'FPC.

## 13. SOSPENSIONE, REVOCA O RINUNCIA

Nel caso di accertamento di NCC che pregiudicano la qualità della produzione, l'Organismo Geolab può sospendere l'autorizzazione all'uso della certificazione, per un periodo fissato a suo insindacabile giudizio, comunque non superiore ai sei mesi, onde consentire al produttore di adottare opportune azioni correttive preliminarmente concordate per la risoluzione delle Non Conformità. Nel periodo di sospensione, i prodotti sottoposti a marcatura CE non potranno essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito Geolab e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

L'Organismo Geolab potrà revocare la sospensione solo dopo una valutazione di efficacia sulle azioni intraprese.

Le sospensioni/revoche saranno assunte a seguito di specifica decisione dell'Organo di Delibera (Comitato Direttivo) e le Autorità di Notifica saranno informate di tale sospensione/revoca.

Soltanto nel caso in cui il Cliente comunichi formalmente l'interruzione dell'attività produttiva, il certificato potrà essere sospeso/revocato direttamente dalla Segreteria Tecnica, sentito il Direttore Tecnico.

Nel caso in cui le azioni concordate non vengano attuate e comunque quando i motivi che hanno condotto alla sospensione non vengano eliminati, l'Organismo può revocare la certificazione.

In tal caso, i prodotti non potranno più essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito Geolab e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

Nel caso di revoca a causa di NCC che pregiudicano la qualità della produzione, tutti gli altri Organismi Notificati operanti in ambito CPR per quella/e specifica/e norma/e e le Autorità di Notifica ne saranno messi a conoscenza tramite invio di e-mail e/o PEC. In particolare, ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 305/2011, saranno comunicate agli altri organismi notificati che svolgono analoghi compiti di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, e per prodotti da costruzione che rientrano nell'ambito di applicazione della stessa specifica tecnica armonizzata, informazioni pertinenti sulle questioni connesse ai risultati negativi e, su richiesta, ai risultati positivi emersi dalle valutazioni e/o verifiche.

Inoltre, l'Organismo Geolab si riserva di sospendere qualsiasi attività prevista dal contratto qualora persista una condizione di morosità di almeno 3 mesi. In questi casi l'Organismo provvederà ad avvertire per tempo mediante posta certificata il cliente, in modo che sia messo nelle condizioni di regolarizzare e/o chiarire la propria situazione contabile.

Nel caso in cui ciò non accada la Geolab si riserva di sospendere, o nei casi più gravi, revocare, la concessione d'uso del Certificato.

Nel caso di sospensione perché il Cliente non mette l'Organismo nelle condizioni di effettuare la verifica, la sospensione può essere prolungata per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, nel corso dei quali la certificazione può essere riattivata effettuando la prevista verifica di sorveglianza. Al termine dei suddetti 6 mesi il certificato sarà definitivamente revocato. In tal caso, per riattivare la certificazione, occorrerà ripetere l'iter certificativo. Anche in questo caso, i prodotti non potranno più essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

Il produttore può rinunciare all'uso della certificazione, comunicando formalmente tale rinuncia. In tal caso, i prodotti non potranno più essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito Geolab e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

La concessione d'uso della certificazione e del numero identificativo della Geolab può essere revocata dalla Geolab nei casi di:

- fallimento del concessionario;
- mancata osservanza della diffida o sospensione per frequenti casi di non conformità rilevate su prodotti oggetto della certificazione;
- mancata chiusura di una o più NCC che compromettano l'efficacia del Sistema di Controllo della Produzione o la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.
- mancata effettuazione delle verifiche di sorveglianza nei tempi previsti per mancato rispetto del contratto da parte del Cliente.

In tal caso, i prodotti non potranno più essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

#### 14. RECLAMI E RICORSI

Il Cliente può opporre ricorso all'operato dell'Organismo. L'Organismo dispone di un processo documentato per ricevere, valutare e prendere decisioni sui reclami e sui ricorsi; l'Organismo registra e tiene

traccia dei reclami e dei ricorsi e della azioni intraprese per risolverli. A seguito del ricevimento di un reclamo o di un ricorso, l'Organismo di certificazione conferma se il reclamo o il ricorso si riferisce ad attività di certificazione per le quali esso è responsabile e, in caso affermativo, lo tratta.

L'organismo di certificazione deve confermare tramite PEC di aver ricevuto un reclamo o un ricorso ufficiale. L'organismo di certificazione è responsabile della raccolta e della verifica di tutte le informazioni necessarie per poter trattare il reclamo o il ricorso, per quanto possibile, e condurlo verso una decisione.

La decisione di risolvere il reclamo o il ricorso è presa, riesaminata ed approvata da persone non coinvolte nelle attività di certificazione relative al reclamo o al ricorso; per garantire l'assenza di conflitto di interessi, il personale che ha fornito consulenza per un cliente o che è stato impiegato da un cliente, non deve essere utilizzato dall'Organismo per riesaminare o approvare la risoluzione di un reclamo o di un ricorso per quel cliente, entro i tre anni successivi alla fine della consulenza o dell'impiego.

Il ricorso del Cliente deve essere motivato e trasmesso tramite PEC.

Quando possibile, l'organismo di certificazione comunica ufficialmente al reclamante l'esito e la conclusione del processo di reclamo. L'organismo di certificazione intraprende qualsiasi azione necessaria conseguente per risolvere il reclamo o il ricorso. Le decisioni sul ricorso saranno comunicate al ricorrente, tramite PEC, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della PEC.

Qualsiasi altro contenzioso che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione del Contratto, non risolubile tramite il contraddittorio tra l'Organismo ed il Cliente, è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, ad istanza della parte più diligente.

In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l'indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio, comunicandolo alla controparte a mezzo PEC, con invito alla nomina dell'arbitro della controparte entro quindici giorni dal ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, su richiesta avanzata dalla parte istante.

I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del Collegio nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.

Il Collegio ha sede a Palermo e l'arbitrato è irrituale e secondo diritto. Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del principio contraddittorio. Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio, salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell'ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze istruttorie. La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti. Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e delle spese dovuti alla Geolab per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto, nonché quelle inerenti l'uso del marchio, logo, nome, o altro segno distintivo della

Geolab sono di competenza esclusiva del Foro di Palermo. Tutte le controversie vengono comunicate alle Autorità Notificanti e riportate nel fascicolo tecnico di certificazione.

E' considerato fraudolento l'uso della certificazione e del numero identificativo della Geolab quando questi sono utilizzati in modo ingannevole, raggirando gli acquirenti sulla natura, qualità o origine del prodotto oppure quando non venga usato conformemente al presente Regolamento.

L'uso della certificazione si considera fraudolento, ad esempio, quando il numero identificativo della Geolab viene applicato nella marcatura CE di prodotti:

- per i quali la domanda non è stata ancora presentata o la certificazione non è stata ancora perfezionata o è stata rifiutata;
- per i quali è stata revocata la certificazione.

Se il Cliente fornisce copia dei documenti di certificazione, essi devono essere riprodotti nella loro interezza.

Geolab, in presenza di uso fraudolento, si riserva di prendere tutte le misure atte a tutelare la propria immagine ed i propri interessi, denunciando la frode ai soggetti istituzionali con competenze specifiche in tema di vigilanza e controlli come, ad esempio, la Guardia di Finanza, e mettendo a conoscenza dell'accaduto le Autorità Notificanti.

## **15. REVISIONE DEI CERTIFICATI EMESSI**

Ogni certificato emesso è caratterizzato da un numero, da una data prima emissione e una data di emissione corrente.

In relazione alla ri-emissione di certificati precedentemente emessi, nel caso in cui vari la ragione sociale del fabbricante o nel caso in cui vari il format del certificato, si emette un certificato con stesso numero, stessa data prima emissione, revisione aggiornata e data emissione corrente aggiornata.

Nel caso in cui il Certificato sia revocato, perché l'Azienda possa ottenere nuovamente la certificazione, occorrerà ripetere l'iter certificativo. Nel caso di esito positivo della nuova certificazione, sarà emesso un nuovo certificato, con un nuovo numero ed una data di prima emissione aggiornata.

## **16. MODIFICHE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Nel caso in cui i documenti accettati dal Cliente in fase di contrattualizzazione subiscano delle modifiche significative, tale circostanza sarà comunicata al Cliente tramite PEC entro 60 giorni lavorativi dalla modifica e comunque prima della verifica di sorveglianza annuale, quando prevista.

Il Cliente ha la facoltà di recedere dal contratto entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. In tal caso i prodotti oggetto della certificazione non potranno più essere commercializzati per le destinazioni d'uso previste dalle norme di riferimento richiamate nel certificato, con riscontro di ciò sull'elenco dei certificati validi pubblicati sul sito Geolab e consultabile attraverso il link: <https://www.geolab-srl.it/organismo-di-certificazione>.

## **17. IMPARZIALITÀ**

L'Organismo Notificato non può offrire attività di consulenza.

Per tre anni, il personale che ha fornito consulenza presso un'organizzazione non può essere utilizzato come valutatore o per prendere una decisione di certificazione per quella stessa organizzazione.

Tutto il personale dell'Organismo che ha la responsabilità di svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione non deve essere o essere stato progettista, fabbricante, fornitore, installatore, acquirente, proprietario, utilizzatore o addetto alla manutenzione dei prodotti da costruzione che egli valuta, né mandatario di una qualunque di tali parti. Ciò non esclude l'uso di prodotti soggetti alle valutazioni dell'organismo notificato che siano considerati necessari per il funzionamento dell'organismo notificato o l'uso di prodotti a fini personali.

L'accesso al processo di certificazione in esame non può essere subordinato alla dimensione del cliente o di membro di un associazione o gruppo; la certificazione non può essere subordinata al numero di certificazioni già rilasciate.

L'ente di certificazione limita le sue valutazioni, le sue decisioni e la sua sorveglianza (se presente) per le questioni specificamente legate al campo di applicazione della certificazione.

Per i valutatori incaricati dalla Geolab S.r.l. valgono i seguenti requisiti e/o obblighi:

- sono inseriti in un apposito elenco dell'Organismo di Certificazione, previa qualifica consistente nella verifica documentata ed in campo delle competenze richieste dallo specifico settore;
- non possono svolgere, o avere svolto nei tre anni precedenti, attività di consulenza e/o professionale per l'Azienda che richiede la certificazione;
- possono essere ricusati dal Cliente, previa comunicazione da parte dello stesso motivata e formalizzata, entro 3 giorni lavorativi, dalla data di comunicazione del team di valutazione.

## 18. RISERVATEZZA

Ad eccezione delle informazioni che il cliente mette a disposizione del pubblico, o quando concordato tra GEOLAB e il cliente (ad esempio, al fine di rispondere ai reclami), tutte le altre informazioni sono considerate informazioni proprietarie e sono tenute riservate.

Geolab informa il cliente, in anticipo, riguardo le informazioni che intende rendere di pubblico dominio.

Queste informazioni sono:

- Nome dell'Azienda
- Indirizzo registrato della sede legale dell'Azienda
- Indirizzo dello stabilimento di produzione
- Prodotti oggetto della certificazione
- stato di validità del certificato

Le informazioni relative al cliente ottenute da fonti diverse dal cliente sono trattate come riservate.

## 19. CONDIZIONI NON DISCRIMINATORIE

GEOLAB è impegnata, come questione di principio, e in conformità con le leggi dello stato, al divieto di discriminazione e di comportamenti, che, se ripetuti, potrebbero costituire una discriminazione. L'Amministratore cura che tutto il personale, le attività ed i servizi, non generino discriminazioni sulla base della razza, colore, religione, credo, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere, informazioni genetiche, stato civile, età, disabilità, gravidanza. Le molestie per uno dei motivi sopra

citati è una forma di discriminazione vietata. Questa politica proibisce anche ritorsioni per la segnalazione di eventuali violazioni di essa, per la cooperazione con qualsiasi indagine correlata, o per la partecipazione a tale processo di denuncia.